

## MINISTERO DELLA SALUTE

### **DECRETO 22 gennaio 2008 (GU n. 84 del 9-4-2008)**

**Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/62/CE della Commissione del 12 luglio 2006, della direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007, della direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007 e aggiornamento del decreto 27 agosto 2004 concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Sedicesima modifica.**

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera h), e 6, della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della salute di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai residui ed intervalli di carenza;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 «Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 292 del 14 dicembre 2004, supplemento ordinario n. 179), modificato dal decreto del Ministro della salute 17 novembre 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 2005), dal decreto del Ministro della salute 4 marzo 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2005), dal decreto del Ministro della salute 13 maggio 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2005), dal decreto del Ministro della salute 15 novembre 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2006), dal decreto del Ministro della salute 19 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 14 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 20 aprile 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2006), dal decreto del Ministro della salute 23 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 2 settembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 3 ottobre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 4 dicembre 2006), dal decreto del Ministro della salute 26 febbraio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 13 giugno 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 30 agosto 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2007); dal decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2007);

Vista la direttiva 2006/62/CE della Commissione del 12 luglio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle sostanze attive desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos;

Vista la direttiva 2007/55/CE della Commissione del 17 settembre 2007, che modifica l'allegato delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui della sostanza attiva azinfos-metile;

Vista la direttiva 2007/62/CE della Commissione del 4 ottobre 2007, che modifica l'allegato delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i limiti massimi di residui delle

sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;

Visto il decreto dirigenziale della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione emanato l'8 gennaio 2007, per prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva azinfosmetile, con il quale sono stati revocate le loro autorizzazioni per la non iscrizione della relativa sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Vista la necessita' di rettificare l'elenco degli impieghi della sostanza attiva cimoxanil nell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 per l'impiego sull'indivia;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 16 ottobre 2007 relativamente all'abrogazione dei limiti massimi di residui delle sostanze attive sulla coltura del tabacco, riportati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti;

Ritenuto necessario aggiornare il decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti, con i nuovi limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos metile, bifenazato, clorfenvinfos, desmedifam, fenmedifam, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron;

Visto il parere favorevole della Commissione consultiva prodotti fitosanitari espresso nella seduta plenaria del 18 dicembre 2007 relativamente alla presente sedicesima modifica del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004;

Decreta:

Art. 1.

#### Limiti massimi di residui

1. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos metile, clorfenvinfos, desmedifam, fenmedifam, pirimetanil e rimsulfuron indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sostituiscono i corrispondenti limiti massimi di residui indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

2. I limiti massimi di residui delle sostanze attive bifenazato e petoxamide indicati nell'allegato 1 del presente decreto, sono aggiunti a quelli indicati nell'allegato 2 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

3. I limiti massimi di residui delle sostanze attive azinfos-metile e clorfenvinfos, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte A, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

4. I limiti massimi di residui della sostanza attiva fenmedifam, indicati in allegato 2 del presente decreto, sono aggiunti nell'allegato 3, parte B, del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

5. I nuovi limiti massimi di residui, che trovano applicazione per i trattamenti effettuati dopo l'entrata in vigore dei limiti stessi, si applicano per le sostanze attive desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos a decorrere dal 21 gennaio 2008; per la sostanza attiva azinfos-metile a decorrere dal 19 marzo 2008; per le sostanze attive bifenazato, petoxamide, pirimetanil e rimsulfuron a decorrere dal 6 aprile 2008.

Art. 2.

#### Impieghi e intervalli di sicurezza

1. Gli impieghi e gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive azinfos-metile e cimoxanil indicati nell'allegato 3 del presente decreto, sostituiscono quelli dell'allegato 5 del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 e successivi aggiornamenti.

Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrerà in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 2008

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2008

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 307

Allegato

----> Vedere immagini da pag. 74 a pag. 79 <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

## ALLEGATO 1

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATI NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI NAZIONALI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI).

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
<b>AZINFOS-METILE</b> (insetticida)	Frutta a guscio.....	<u>0,5</u>	(t) LMR temporaneo fino al 18 settembre 2008. Dopo tale data l'LMR sarà di 0,05* mg/Kg salvo altrimenti modificato da una direttiva o da un regolamento.
	Pomacee, drupacee, fragole (escluse le fragole selvatiche), frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes (rosso, nero e bianco), uva spina.....	<u>0,5</u> t	
	Mirtilli rossi.....	<u>0,1</u>	
	Altra frutta.....	<u>0,05*</u>	
	Cetrioli.....	<u>0,2</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,05*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,05*</u>	
	Semi di cotone.....	<u>0,2</u>	
	Altri semi oleaginosi.....	<u>0,05*</u>	
	Patate.....	<u>0,05*</u>	
	Tè.....	<u>0,1*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,1*</u>	
	Cereali.....	<u>0,05*</u>	
	Barbabietola da zucchero.....	<u>0,2</u>	
Erba medica.....	<u>0,5</u>		
<b>BIFENAZATO</b> (acaricida)	Fragole (escluse le fragole selvatiche).....	<u>2</u>	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.
	Altra frutta.....	<u>0,01*</u>	
	Pomodori, melanzane.....	<u>0,5</u>	
	Peperoni.....	<u>2</u>	
	Cucurbitacee con buccia commestibile.....	<u>0,3</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,01*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,01*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,01*</u>	
	Tè.....	<u>0,02*</u>	
	Luppolo.....	<u>0,02*</u>	
Cereali.....	<u>0,01*</u>		
<b>CLORFENVINFOS</b> (insetticida)	Frutta.....	<u>0,02*</u>	Somma degli isomeri E e Z  Sostanza attiva non ammessa nei prodotti fitosanitari
	Carote, pastinaca, ravanelli, navoni-rutabaga, rape, aglio, scalogni, cavoli cappucci, prezzemolo, sedani.....	<u>0,5</u>	
	Zucchine, cavoletti di Bruxelles, crescione, dolcetta, spinaci, asparagi, porri.....	<u>0,1</u>	
	Cavoli-rapa.....	<u>0,3</u>	
	Funghi coltivati.....	<u>0,05</u>	
	Altri ortaggi.....	<u>0,02*</u>	
	Legumi da granella.....	<u>0,02*</u>	
	Semi oleaginosi.....	<u>0,02*</u>	
	Patate.....	<u>0,02*</u>	
	Tè.....	<u>0,05*</u>	

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> <u>0,02*</u>	
<b>DESMEDIFAM</b> (diserbante)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali..... Barbabietole da zucchero.....	<u>0,05*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1</u>	(p) Indica che la quantità di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE
<b>FENMEDIFAM</b> (diserbante)	Fragole (escluse le fragole selvatiche)..... Altra frutta..... Bietole rosse (o da orto)..... Spinaci e simili..... Carciofi..... Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali..... Barbabietole da zucchero..... Barbabietole da foraggio.....	<u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,5</u> p <u>0,2</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,1*</u> p <u>0,05*</u> p <u>0,1</u> <u>0,1</u>	(p) Indica che la quantità di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE
<b>PETOXAMIDE</b> (erbicida)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,01*</u> <u>0,02*</u> <u>0,02*</u> <u>0,01*</u>	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.
<b>PIRIMETANIL</b> (fungicida)	Agrumi, pesche (comprese le nettarine e ibridi simili), more, lamponi..... Mandorle, pistacchi..... Pomacee, uve da tavola e da vino, fragole (escluse le fragole selvatiche), altra piccola frutta e bacche (escluse quelle selvatiche)..... Albicocche, prugne..... Banane..... Altra frutta..... Carote, pomodori, melanzane, cucurbitacee con buccia commestibile, porri..... Cipolle..... Peperoni, fagioli (con baccello)..... Lattuga..... Erbe fresche..... Piselli (senza baccello).....	<u>10</u> <u>0,2</u> <u>5</u> <u>3</u> <u>0,1</u> <u>0,05*</u> <u>1</u> <u>0,1</u> <u>2</u> <u>10</u> <u>3</u> <u>0,2</u>	(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.

Denominazione sostanza attiva e principale attività fitoiatrica	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
	Altri ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> <u>0,5</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1*</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	
<b>RIMSULFURON</b> (diserbante)	Frutta..... Ortaggi..... Legumi da granella..... Semi oleaginosi..... Patate..... Tè..... Luppolo..... Cereali.....	<u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,05*</u> <u>0,1</u> <u>0,1*</u> <u>0,05*</u>	La quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 25 ottobre 2011.

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

## ALLEGATO 2

## PARTE A

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di grassi delle carni, preparazioni a base di carni, frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato I alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	per il latte di vacca crudo ed il latte di vacca intero della voce 0401 dell'allegato I; per gli altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00 e 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche in guscio, uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
	AZINFOS-METILE	0,01*	0,01*
CLORENFVINFOS (somma degli isomeri E e Z)	0,01*	0,01*	0,01* p

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

## PARTE B

		Limiti massimi in mg/kg (ppm)	
Residui di antiparassitari	di carni, inclusi i grassi, preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali elencati nell'allegato I, di cui alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602	per il latte e i prodotti lattiero-caseari dell'allegato I; di cui ai codici 0401, 0402, 0405 00 e 0406	di uova fresche in guscio, di uova di volatili e tuorli d'uovo elencati nell'allegato I, alle voci 0407 00, 0408
	FENMEDIFAM [metil-N-(3-idrossifenil) carbammato (MHPC) espresso in fenmedifam		

(\*) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.

(p) Indica che la quantità massima di residui è stata fissata provvisoriamente a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Salvo modifica, tale quantità massima diverrà definitiva il 9 agosto 2010.

## ALLEGATO 3

IMPIEGHI AUTORIZZATI IN ITALIA E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO<sup>(1)</sup> E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE IN CIRCOLAZIONE.

<sup>(1)</sup> Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Intervallo in gg.	Derrate alimentari immagazzinate	Intervallo in gg.	Altri impieghi	Note
<b>AZINFOS-METILE</b> (insetticida)	<b>Impieghi ammessi fino al 31.12.2007</b> Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo..... Ortaggi a radice e tubero, solanacee, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo..... Soia, colza..... Patata..... Frumento, mais..... Barbabietola da zucchero..... Erba medica..... Tabacco..... Floreali, ornamentali, forestali, pioppo.....	20  20 20 20 20 20 20 20			Applicazione in vivaio sulle colture autorizzate in campo.	Sostanza attiva non iscritta nell'allegato I del DL 17 marzo 1995, n. 194 (Regolamento CE n. 1333/2005 della Commissione del 12.08.2005)  Applicazione alla coltura e al terreno.
	<b>CIMOXANIL</b> (fungicida)	Vite..... Aglie, cipolla, pomodoro <sup>(1)</sup> , cetriolo, zuccchino, melone, lattuga, indivia, spinacio, pisello, porro..... Carciofo..... Girasole, soia..... Patata..... Tabacco..... Rosa.....	10  10 21 28 10 10 ---			Impiego su floreali e ornamentali da appartamento e da giardino domestico.

08A02300